

CITTA' DI PADERNO DUGNANO

- Provincia di Milano -

R E G O L A M E N T O

PER IL SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI

(Proposto dall'U.S.S.L. A.T. n. 33)

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **38** del **29** MAG. 1996

- art. 1 -

L'U.S.S.L. n. 68 provvede, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n. 320 e dell'art. 2 della Legge 14 Agosto 1991 n. 281, ad istituire su tutto il territorio di competenza del proprio Servizio di Medicina Veterinaria, il servizio di cattura cani randagi, allo scopo, anche, di integrare l'azione di profilassi antirabbica.

- art. 2 -

Il servizio di cattura dei cani randagi e' affidato ad una o piu' imprese appaltatrici, le quali lo assolvono, con le modalita' indicate da apposita convenzione e con l'osservanza delle norme del presente regolamento. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla U.S.S.L. per fini sanitari o quelle previste dalla Legge 281/91.

- art. 3 -

Le richieste di intervento verranno di norma inoltrate dagli uffici di Polizia Municipale, dal lunedì' al venerdì' dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

L'incaricato della Ditta appaltatrice si presentera' agli uffici stessi, che potranno mettere a disposizione il personale d'ordine per accompagnare l'incaricato della cattura nei luoghi dove e' stata segnalata la presenza di cani randagi.

L'ufficio di Polizia Urbana del Comune che ha richiesto l'intervento rilascerà alla Ditta appaltatrice l'attestazione del numero dei cani catturati.

La Ditta appaltatrice assicurera' comunque la propria disponibilita' d'intervento nell'arco delle 24 ore, ivi compresi sabato e giorni festivi, per comprovanti casi di urgenza e di emergenza (ad es. per la raccolta ed il ricovero di cani randagi feriti), per i quali la Ditta avvertira' immediatamente un veterinario ufficiale, nonche' per la cattura di cani randagi manifestamente aggressivi o cani randagi che costituiscono grave ed immediato pericolo per la circolazione stradale.

In casi di particolare urgenza o emergenza che si verificano in orari in cui non e' reperibile il servizio di vigilanza urbana, gli interventi di cattura saranno richiesti dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda/U.S.S.L. o eventualmente da altre pubbliche Autorita' (Carabinieri, Polizia Stradale, ecc.); in tal caso per l'individuazione del Comune nel quale e' avvenuta la cattura (la cui Amministrazione dovra' prendersi in carico il cane catturato) fa fede l'attestazione rilasciata dai predetti pubblici ufficiali.

E' pure previsto, esclusivamente su richiesta dal Servizio di Medicina Veterinaria, il prelievo di gatti che vivono in liberta'

per le finalita' di cui alla Legge 281/91.

Deve anche essere assicurata la pronta rimozione dal suolo comunale di cani e gatti trovati morti ed il successivo incenerimento.

In caso di particolare necessita' (ad es. rabbia urbana o segnalazione e riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), il Servizio Veterinario dell'Azienda/U.S.S.L. potra' richiedere alla Ditta appaltatrice periodici turni di perlustrazione, da effettuarsi in ciascun Comune in giorni ed ore stabiliti dal servizio stesso, in accordo con la Ditta e con le Amministrazioni Comunali interessate.

- art. 4 -

Il canile, sito presso la Ditta appaltatrice, e' sottoposto a vigilanza veterinaria, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.2.1954, n. 320.

La vigilanza e' affidata al Servizio di Medicina Veterinaria che l'assolve controllando:

- a) lo stato sanitario degli animali ricoverati;
- b) gli animali morsicatori, onde provvedere, in caso di rabbia, a darne comunicazione al responsabile del Servizio n. 1;
- c) la tenuta dei registri di carico e scarico dei cani catturati e ricoverati, ed il regolare svolgimento delle pratiche amministrative relative al funzionamento del servizio;

d) i pasti degli animali, affinché rispondano alle esigenze ed al razionamento previsto;

e) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli ambienti occupati dagli animali.

- art. 5 -

Tutti i cani esistenti nell'ambito dei Comuni, nei quali è territorialmente competente il Servizio di Medicina Veterinaria dell'U.S.S.L. 68, devono essere tatuati.

- art. 6 -

Devono essere catturati e condotti al canile dalla Ditta appaltatrice:

- a) i cani liberi, vaganti senza la prescritta museruola;
- b) quelli liberi, vaganti con la museruola appesa al collo;
- c) i cani liberi, in aree private ma aperte al pubblico, qualora vi siano lasciati sprovvisti di museruola;
- d) i cani vaganti, anche se muniti di museruola, durante il periodo in cui è fatto espresso obbligo di tenerli al guinzaglio, oppure perché non tenuti al guinzaglio nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

- art. 7 -

I cani catturati saranno custoditi, per i primi 10 giorni, nel canile sanitario dell'Azienda/U.S.S.L. messo a disposizione dalla Ditta appaltatrice, secondo i dettati della Legge 14.8.1991, n. 181 all'art. 2, sub 2- 3 - 4 - 5 - 6.

Dall'undicesimo giorno dalla data della cattura, i cani saranno trasferiti, a spese dell'Amministrazione Comunale cui compete la custodia degli animali, nei rifugi comunali per cani previsti dall'art. 4 della Legge 281/91, o nei canili convenzionati con le Amministrazioni Comunali.

Nelle more della loro attivazione o individuazione, i cani catturati permarranno, a carico delle Amministrazioni Comunali, nel canile della Ditta appaltatrice.

- art. 8 -

I legittimi possessori dei cani catturati sono tenuti a rimborsare direttamente agli Enti a cui competono (Azienda/U.S.S.L. e Comuni), le spese sostenute per la cattura ed il mantenimento del proprio cane e per tutto il periodo di permanenza in canile.

- art. 9 -

I privati che diano garanzie di buon trattamento o le Associazioni protezioniste, possono ottenere gratuitamente dal Comune, alle condizioni di cui all'art. 2 - sub, 5 - della Legge 281/91 e delle circolari ministeriali e regionali interpretative, i cani ospitati nel canile-rifugio comunale.

- art. 10 -

I cani ed i gatti che hanno morsiato persone e animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nel canile.

L'osservazione a domicilio puo' essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilita' della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio di Medicina Veterinaria dell'U.S.S.L.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento, devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsiato, presentano manifestazioni riferibili all'infezioni rabida.

Durante il predetto periodo di osservazione, gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nel caso di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso, prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procedera' agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lett. e) del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

- art. 11 -

I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto, devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.

Tuttavia, su richiesta del possessore, l'animale anziche' essere abbattuto, puo' essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile o in altro locale stabilito dall'Autorita' comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti al sequestro per soli dieci giorni, se durante questo

periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione puo' essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due, se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio, l'animale deve essere ricoverato nel canile sanitario o presso Istituti Universitari o Zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsicati, possono essere spostati, con le norme dell'art. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione, il cane o il gatto morsicato muoia e venga ucciso, si procede in conformita' di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 del precedente articolo.

- art. 12 -

Nel Comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel Comune il cui territorio e' stato attraversato da un cane rabido, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

a) che nei 60 giorni successivi, i cani, anche se muniti di

museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a mesi due qualora i cani vengono sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalita' previste dal precedente articolo 11;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorita' comunale, l'eventuale fuga dei propri cani, ovvero il manifestarsi in essi, di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio:

- cambiamento d'indole;
- tendenza a mordere ;
- manifestazioni di paralisi;
- impossibilita' della deglutizione.

- art. 13 -

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, valgono le normative delle Leggi, Regolamenti e altre disposizioni in vigore.